DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio

dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

(20G00042)

(GU n.93 del 8-4-2020)

 Vigente al: 9-4-2020

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

 Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

 Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

 Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

 Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

 Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

 Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di contenere gli

effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta

producendo sul sistema scolastico, prevedendo misure straordinarie in

materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e di ordinato

avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e di accelerazione e

semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza

del Ministro dell'istruzione;

 Ritenuta, altresi', la necessita' di dover prevedere misure

eccezionali in tema di svolgimento di esami di stato di abilitazione

all'esercizio delle professioni, nonche' per assicurare la

continuita', pur in costanza dell'emergenza epidemiologica, delle

attivita' formative delle Universita', ivi comprese quelle pratiche e

di tirocinio;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 6 aprile 2020;

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del

Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della

ricerca, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle

finanze e per la pubblica amministrazione;

 Emana

 il seguente decreto-legge:

 Art. 1

 Misure urgenti per gli esami di Stato

 e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020

 1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione possono

essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure

sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di

Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei

casi e con i limiti indicati ai commi successivi.

 2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le

modalita' dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti

relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico

successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attivita'

didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli

apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche

necessita' degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i

cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle

competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della

scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle

indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti

tecnici e professionali.

 3. Nel caso in cui l'attivita' didattica delle istituzioni del

sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18

maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le

ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:

 a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole

secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti

di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati

di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta,

in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13

aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;

 b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di

istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o piu' di esse e

rimodulando le modalita' di attribuzione del voto finale, con

specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando

l'omogeneita' di svolgimento rispetto all'esame dei candidati

interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62

del 2017;

 c) le modalita' di costituzione e di nomina delle commissioni,

prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente

appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente

esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di

istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto

legislativo n. 62 del 2017;

 d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo,

prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere

nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di

esame affinche' detta prova sia aderente alle attivita' didattiche

effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche

discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero

dell'istruzione che ne assicurino uniformita', in deroga agli

articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

 4. Nel caso in cui l'attivita' didattica in presenza delle

istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il

18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi

esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto

compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:

 a) le modalita', anche telematiche, della valutazione finale

degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga

all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo

4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;

 b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo

di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di

classe che tiene conto altresi' di un elaborato del candidato, come

definito dalla stessa ordinanza, nonche' le modalita' e i criteri per

l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i

candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneita' di svolgimento

rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e

10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

 c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un

unico colloquio, articolandone contenuti, modalita' anche telematiche

e punteggio per garantire la completezza e la congruita' della

valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati

esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di

istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo

n. 62 del 2017;

 d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili

a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e

del relativo premio, anche in deroga all'articolo 2 del decreto

legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena

valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai

sensi del comma 3.

 5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche

modalita' per l'adattamento agli studenti con disabilita' e disturbi

specifici di apprendimento, nonche' con altri bisogni educativi

speciali.

 6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai

fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde

dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7,

comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del

decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito

nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del

punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto

legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene

conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento

conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze

maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17,

comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

 7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari

di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del

2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di

Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione

straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto

legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati

esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle

ordinanze di cui al comma 1.

 8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, puo' emanare

specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare

l'applicazione delle ordinanze di cui al presente articolo alle

specificita' del sistema della formazione italiana nel mondo di cui

al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo

all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano

le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.

 9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire

l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione

e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di cui all'articolo 3,

comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato

dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e

ridotto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre

2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre

2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esami

di Stato, e' riscontrata l'entita' dei risparmi realizzati a valere

sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati alle

entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati al fondo

per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 26

dicembre 2006, n. 296, nel rispetto del saldo dell'indebitamento

netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 Art. 2

 Misure urgenti per l'ordinato avvio

 dell'anno scolastico 2020/2021

 1. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti

il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la

pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico

2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti,

misure volte:

 a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno

scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche

tenendo conto dell'eventuale necessita' di recupero degli

apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione

delle procedure di avvio dell'anno scolastico;

 b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e

delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque

entro la data del 15 settembre 2020, nonche' degli aspetti

procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni,

assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo

determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse

previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio

2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto

2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza

sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facolta'

assunzionali disponibili;

 c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione

dell'attivita' del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune

graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e

successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per

l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti

graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9

agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive

modificazioni, concernenti l'approvazione delle graduatorie

definitive delle prove di accertamento linguistico, affinche' il

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree linguistiche

diverse e per classi di concorso affini, in applicazione

dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa

procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico;

 d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui

al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei

libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a

quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 2. Relativamente alle attivita' del sistema della formazione

italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.

64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1,

sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale.

 3. In corrispondenza della sospensione delle attivita' didattiche

in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale

docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a

distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a

disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi

dei dirigenti scolastici nonche' del personale scolastico, come

determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo

restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalita'

del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e

collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione

del contagio.

 4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le

supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio

1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui

all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate

nell'anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il

conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico

2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano

valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i

relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 3 giugno 2015,

e successive modificazioni, da compilarsi, per la finestra di

inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto

2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di

specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle graduatorie ad

esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge

27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per

spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno

scolastico 2021/2022.

 5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale

docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020,

le attivita' di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel

caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1,

comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate

entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso

dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui

all'articolo 1, comma 117, della legge citata.

 6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi

d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite

guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

 Art. 3

 Misure urgenti per la tempestiva adozione

 dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

 1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore

del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di

emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo

30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica

istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni

dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il

termine di sette giorni, si puo' prescindere dal parere.

 2. Per i provvedimenti gia' trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del

decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a decorrere dalla

deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato

ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il

termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del

presente decreto.

 Art. 4

 Sospensione delle prove concorsuali

 per l'accesso al pubblico impiego

 1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per

l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo

periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita

esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle

medesime procedure.

 Art. 5

Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione

 per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della

 giustizia

 1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo,

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano, in quanto

compatibili, anche alle procedure concorsuali previste dagli

ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza

del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per

l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure

compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali

conseguite all'estero.

 Art. 6

Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di

 abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini

 professionalizzanti e curriculari

 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, qualora sia

necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con

uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca

possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni

normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto

legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento

delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalita' della

prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di

abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi

del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,

delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo

alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonche'

delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della

revisione legale.

 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresi'

individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi

comprese modalita' a distanza, per le attivita' pratiche o di

tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni

di cui al comma 1, nonche' per quelle previste nell'ambito dei

vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive

al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al

conseguimento dell'abilitazione professionale.

 3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41

della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il

periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza

epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, e' da

considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante

non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo

8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016,

n. 70. E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale

di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247,

per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza

nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di sospensione

delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal

diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attivita' formative

dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno

2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della

giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti

necessari alla prosecuzione delle attivita' formative a distanza

durante il suddetto periodo di sospensione.

 4. Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla

partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di

una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le sole

sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra

il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal

Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni

competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener

conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine

di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti e

l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella

sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

 Art. 7

Misure urgenti per assicurare la continuita' della gestione delle

 Universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica

 musicale e coreutica

 1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei

e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali

per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti

enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto

ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal

Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al

perdurare dello stato di emergenza medesimo. Per la durata dello

stato di emergenza, nei casi di impossibilita' o mancata prosecuzione

dell'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,

subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo

statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia

delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo,

svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le

funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli

subentrati ai sensi del secondo periodo, proseguono nell'incarico

fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle

durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30

dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonche' alle disposizioni

di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative

funzioni. Al termine dello stato di emergenza, gli enti provvedono

alla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e

allo svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo statuto e

dai regolamenti interni.

 Art. 8

 Clausole di salvaguardia

 e di invarianza finanziaria

 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle

regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme

di attuazione.

 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del

presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 Art. 9

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 8 aprile 2020

 MATTARELLA

 Conte, Presidente del Consiglio dei

 ministri

 Azzolina, Ministro dell'istruzione

 Manfredi, Ministro dell'universita' e

 della ricerca

 Di Maio, Ministro degli affari esteri

 e della cooperazione internazionale

 Bonafede, Ministro della giustizia

 Gualtieri, Ministro dell'economia e

 delle finanze

 Dadone, Ministro per la pubblica

 amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Bonafede